

## **TI\_GERICHTE 16.1997.6 vom 4. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.6)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.6 du 4 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.6 del 4 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.03.1997  
16.1997.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00006 Lugano 04 marzo 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il "ricorso" 17 gennaio 1997 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'473.- oltre accessori nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale gravante la part. n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto; che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all'udienza di contraddittorio, ha accolto l'istanza; che con scritto 17 gennaio 1997 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo; che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di \_\_\_\_\_, con il quale si limita a indicare le circostanze nell'ambito delle quali ha accettato l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell'operato del primo giudice; che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia, Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 17 gennaio 1997 di \_\_\_\_\_ è nullo . 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.